

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. [REDACTED]/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2023, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Roppo, Filippo Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di [REDACTED], Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. N. [REDACTED] del 28.04.2023, di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso per lavoro subordinato; nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di [REDACTED] e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c. p. a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un sommario esame, di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari atteso che le ragioni del diniego impugnato appaiono riconducibili unicamente a fatti imputabili alla volontà di terzi e non dell'odierno ricorrente, il quale ha invece fornito elementi per poter ambire alla conversione del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, con doverosa rivalutazione da parte della Prefettura di [REDACTED]

Considerata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia del provvedimento impugnato al fine del riesame;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 aprile 2023.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere

L'ESTENSORE

Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE

Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO